

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 1° luglio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 2

² Una persona è sotto l'influsso dell'alcol se:

- a. presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;
- b. presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppure
- c. ha nell'organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 741.11

